



CITTA' DI TORINO

PROP 36890 / 2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO N. 297 "TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L'ACCESSO, IL PROCEDIMENTO, LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO". MODIFICHE.

La Presidente Maria Grazia Grippo

Con deliberazione n. xxxx (proposta n. 36759/2025), il Consiglio comunale ha approvato alcune modifiche allo Statuto della Città, rinviando a successive deliberazioni l'adeguamento delle norme regolamentari.

Ai sensi dell'art. 88 comma 1 Statuto, la presente proposta di deliberazione si propone, pertanto, di recepire e adeguare il Testo unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico (Regolamento n. 297) alle modifiche apportate e alle novità introdotte nello Statuto, al fine di ovviare a problemi interpretativi e di coordinamento tra le disposizioni dei due testi come previsto dall'art. 114 del Regolamento n. 297, dando anche l'occasione di snellire il regolamento attraverso l'eliminazione delle norme ormai superate alla luce della normativa nazionale sopravvenuta.

In particolare, sono state adeguate per esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento con disposizioni dell'ordinamento locale, le seguenti norme regolamentari, nei modi indicati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale:

- a. artt. 2 e 3 Reg. cit. recependo la novità introdotta con deliberazione del Consiglio comunale del 26 febbraio 2018 (mecc. 2017 03735/002) con la quale la Città ha fornito alla cittadinanza un nuovo strumento di partecipazione popolare quale è l'interpellanza del cittadino;
- b. artt. 4 e 22 Reg. cit. con riguardo alle modifiche temporanee introdotte con deliberazione del Consiglio comunale n. 667/2021 del 26 luglio 2021 e ormai superate, per effetto del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52;
- c. art. 24 comma 1 Reg. cit. al fine di allineare il testo alla nuova formulazione dell'art. 18 Statuto, evitando dubbi interpretativi o necessità e/o opportunità di raccordo tra le due norme;
- d. artt. 29, 30, 32 e 70 Reg. cit. avuto riguardo alla pubblicazione all'albo pretorio online, trattasi di modifiche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- e. art. 49 Reg. cit., in materia di termini del procedimento, atteso che l'art. 4 del DPR 352/1992 citato nella norma è stato abrogato dal DPR 184/2006;
- f. art. 72 bis Reg. cit., che regolamenta la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della Legge 241/90, articolo che è stato modificato dall'art. 12 comma 1 lett. e) del D.L. 76/2020;
- g. art. 52 comma 1, art. 63 comma 3 e dall'art. 101 all'art. 112 (intero Titolo VII) Reg. cit. che disciplinano la figura del Difensore civico comunale, soppresso per effetto dell'art. 2, comma

186 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Legge Finanziaria per l'anno 2010 (come modificata dal D.L. 2/2010, convertito in Legge 42/2010). Ai sensi del vigente art. 24 Statuto, le funzioni di garanzia possono oggi essere attribuite, mediante convenzione, al Difensore o alla Difensora civica regionale;

h. nota 5) all'art. 77 comma 1 lett. d) che richiama l'art. 23 del DPR 445/2000 che è stato abrogato dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale.

La necessaria revisione del testo è anche l'occasione per recepire nel regolamento un'iniziativa intrapresa dalla Presidenza del Consiglio che, con l'intento di tenere alta l'attenzione rispetto alle richieste della cittadinanza alle istituzioni, dal mese di settembre 2022 ha avviato in via sperimentale l'organizzazione del cd. diritto di tribuna, previsto dall'art. 14 dello Statuto, direttamente sul territorio delle Circoscrizioni interessate.

Trattasi di una conferenza stampa, organizzata dalla/dal Presidente del Consiglio comunale, alla presenza dei presentatori e delle presentatrici della proposta con i principali mezzi di informazione presenti nella Città, al fine di dare adeguata pubblicità alle proposte di deliberazione di iniziativa popolare e petizioni che, secondo quanto attualmente disposto dall'articolo 11 del Reg. n. 297 cit., dovrebbe svolgersi nei soli locali di Palazzo Civico.

Il diritto di tribuna in loco consente di "andare incontro" alle esigenze dei cittadini e delle cittadine non solo nell'ascolto, ma anche fisicamente.

Si è constatato che l'organizzazione del diritto di tribuna sul territorio consente di ridurre ulteriormente le distanze tra il privato e l'Amministrazione che esce da Palazzo Civico e si reca direttamente nei luoghi, rispetto ai quali coloro che hanno firmato la proposta hanno individuato un problema da risolvere, un intervento da suggerire, una situazione da approfondire e assolve pienamente alla richiesta di valorizzazione degli istituti di partecipazione popolare richiesta dal legislatore.

Peraltro, trattandosi di una conferenza stampa alla presenza dei principali mezzi di informazione locale, la nuova modalità di tribuna consente agli operatori dell'informazione di acquisire diretta consapevolezza delle segnalazioni dei cittadini.

La proposta è stata accolta favorevolmente dalla cittadinanza e, per tale motivo, si propone di recepire questa modalità anche nel dettato regolamentare, modificando di conseguenza il comma 2 dell'articolo 11 nei termini di cui all'allegato 1.

Per una migliore comprensione viene allegato il testo a fronte delle norme del Regolamento attualmente vigenti (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) il testo integralmente sostituito e/o modificato con l'adozione del presente atto e la specificazione dei commi interessati dalle modifiche (allegato 1).

Dal punto di vista stilistico, la formulazione delle norme oggetto di modifica è già congruente con le *"Linee Guida per un utilizzo non discriminatorio del linguaggio in base al genere nell'attività amministrativa"* approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 03517/130 del 12 settembre 2017.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 che indica gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare le modifiche di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che è da ritenersi abrogata qualsiasi disposizione regolamentare in contrasto con la normativa approvata con il presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

28/11/2025

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente da Maria Grazia Grippo

Si dichiara che sono parte integrante della presente proposta gli allegati riportati a seguire¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. Allegato_1_-_297.docx



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alle firme digitali con cui è stata perfezionata la proposta